



PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

TRA

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, di seguito indicata, per brevità, “Procura della Repubblica di Napoli”, rappresentata dal Procuratore della Repubblica pro-tempore, *dott. Giovanni Melillo*,

E

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA - A.N.F.I., di seguito indicata, per brevità, “Sezione A.N.F.I. di Napoli”, con sede in Napoli, rappresentata dal Presidente pro-tempore, *S.Ten. Cav. Uff. Augusto Avarone*,

PREMESSO

che la circolare Ministeriale dell'8 novembre 2016 - Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 218 - prevede la facoltà dei Capi degli Uffici Giudiziari di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni e con “*soggetti diversi*” (privati, fondazioni, associazioni etc.), al fine di conseguire una maggiore efficienza dell'attività giudiziaria con un conseguente beneficio per i cittadini;

che appare necessario, per sostenere i processi di innovazione organizzativa in atto con riguardo alle complessive attività della Procura della Repubblica di Napoli, nonostante la perdurante grave carenza del personale amministrativo, poter ricorrere anche al contributo di esperienza di soggetti qualificati disponibili allo svolgimento di attività di volontariato;

che tale ricorso appare necessario anche nella specifica prospettiva di rendere effettive la tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, l'osservanza delle norme sul giusto processo e il rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo;

che, ai sensi dell'articolo 1 della L. 11 agosto 1991, n. 266, “*La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale della funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*”;

che la Sezione A.N.F.I. di Napoli ha manifestato la propria disponibilità a prestare un'attività di volontariato al fine di dare ausilio e supporto ai servizi resi al pubblico dal personale amministrativo della Procura della Repubblica di Napoli;

che tale collaborazione appare idonea a contribuire alla maggiore efficienza dei processi di lavoro dell'attività giudiziaria, consentendo di soddisfare rilevanti interessi pubblici;

che, nell'ambito delle finalità proprie della richiamata normativa e dell'Associazione di appartenenza, gli Associati della Sezione A.N.F.I. di Napoli intendono prestare la loro attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche

1

indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà ed al solo scopo di dare un concreto ausilio al personale della Procura della Repubblica di Napoli;

che forme e modalità di tale attività saranno disciplinate con appositi atti della Procura della Repubblica di Napoli, sentita la Sezione A.N.F.I. di Napoli, in conformità ai principi sopra indicati e ai criteri enunciati nella Circolare del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia 8 novembre 2016 (Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, l. 28 dicembre 2015, n. 208), così come integrata dalla successiva, analoga nota ministeriale del 13 ottobre 2017 riferita alle convenzioni con "soggetti diversi" da quelli di cui alla disposizione sopra richiamata,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

La Sezione A.N.F.I. di Napoli, preso atto di quanto descritto in premessa, manifesta la volontà di prestare a favore della Procura della Repubblica di Napoli un'attività di ausilio e di supporto meramente esecutivo al personale amministrativo degli uffici che gestiscono atti non coperti dal segreto d'indagine sancito dall'art. 329 c.p.p..

Per lo svolgimento di tale attività la Sezione A.N.F.I. di Napoli si avvarrà di associati A.N.F.I. che si dichiarano disponibili, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per scopi di solidarietà.

A tal fine, la Sezione A.N.F.I. di Napoli invierà al Procuratore della Repubblica di Napoli un elenco contenente il nominativo degli associati (di seguito per brevità i Volontari) disposti a svolgere l'attività di volontariato nei termini descritti.

Tale elenco conterrà, altresì, le giornate e gli orari di massima per i quali i volontari si renderanno disponibili ad operare e sarà cura dell'Associazione integrarlo e modificarlo nel caso di variazione degli stessi ovvero della loro disponibilità. Ad ogni modo la Procura della Repubblica di Napoli impiegherà i volontari secondo le modalità ed i tempi più funzionali agli obiettivi da perseguire.

La Sezione A.N.F.I. di Napoli garantisce il possesso delle qualità morali e di condotta, previste dall'art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, degli associati che intende impiegare nell'attività di volontariato di cui al presente protocollo.

La Procura della Repubblica di Napoli ha la facoltà di eseguire i dovuti accertamenti sul conto dei volontari impiegati, al fine di verificare il possesso delle necessarie qualità morali e di condotta.

Articolo 2

L'attività di volontariato oggetto della presente intesa non costituirà in nessun caso rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non comporterà alcun onere per l'amministrazione della giustizia e, comunque, per la finanza pubblica.

Eventuali oneri generatisi per effetto della stipula del presente protocollo non potranno gravare sulla Procura della Repubblica di Napoli.

La Sezione A.N.F.I. di Napoli è tenuta a garantire, presso gli enti di previdenza ed assistenza a ciò deputati, la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile ai volontari impegnati nelle attività di attuazione del presente protocollo.



Articolo 3

La Dirigenza Amministrativa della Procura della Repubblica di Napoli individuerà gli uffici ed i servizi nei quali i volontari saranno impiegati, sotto il controllo del personale delegato a sovrintendere l'attività individuata, senza obbligo di osservanza di un orario di lavoro e con la sola indicazione delle giornate e degli orari di massima per le quali gli stessi si renderanno disponibili.

L'individuazione delle attività, dei servizi e degli uffici, presso i quali i volontari presteranno la loro opera, avverrà mediante indicazioni di servizio predisposte dalla Dirigenza Amministrativa d'intesa con il Procuratore della Repubblica di Napoli.

In nessun caso i volontari potranno essere impiegati in attività implicanti valutazioni e scelte operative che saranno sempre e comunque eseguite dal personale in servizio presso la Procura della Repubblica di Napoli.

Articolo 4

L'attività prestata dai volontari sarà oggetto di controllo e di verifica della Dirigenza Amministrativa per il tramite del responsabile dell'ufficio assegnatario, ai fini della necessaria tutela e riservatezza della documentazione, degli atti e dei dati trattati.

In ogni caso, durante il periodo di attività, il volontario sarà tenuto:

- a svolgere i compiti affidatigli con diligenza e continuità, preavvertendo nel caso in cui sia impossibilitato a garantire la presenza nei termini precedentemente indicati dallo stesso;
- con specifico impegno scritto, a rispettare gli obblighi di riservatezza, di decoro e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene i dati, le informazioni e le conoscenze acquisite in ragione della collaborazione;
- a non svolgere altre attività che possano porsi in conflitto di interesse con le notizie e le informazioni apprese nel contesto dell'attività svolta.

Sarà cura ed onere della Dirigenza Amministrativa accertare eventuali violazioni o negligenze ed estromettere coloro i quali, tra i volontari, si siano resi responsabili di mancanze o scorrettezze, comunicando prontamente i fatti al Procuratore della Repubblica di Napoli, anche per l'opportuna informazione della Sezione A.N.F.I. di Napoli.


Articolo 5

La Procura della Repubblica di Napoli si impegnerà ad assicurare quanto necessario per rendere possibile ed efficace l'attività di volontariato oggetto del presente protocollo, riservandosi nel contempo la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l'andamento della stessa.

Il Procuratore della Repubblica di Napoli interviene nella presente intesa al solo fine di esprimere il consenso affinché venga svolta la citata attività alle condizioni e nei termini sopra espressi.

Articolo 6

La durata del presente protocollo d'intesa è di anni 1 (uno) a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere prorogata solo per iscritto e con l'intervento di tutti i soggetti interessati.



Le parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente intesa, previa comunicazione scritta, prima del termine fissato per la scadenza, in casi di grave inosservanza degli obblighi da essa derivanti.


Il protocollo potrà essere altresì sciolto:

- ✓ nel caso in cui la Procura della Repubblica o il Ministero della Giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
- ✓ ove si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della convenzione stessa;
- ✓ nel caso in cui il Ministero della Giustizia evidenzi l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia.

Napoli, 14 gennaio 2020.

**Per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli**

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Giovanni Melillo



Per la Sezione A.N.F.I. di Napoli

Il Presidente
S.Ten. Cav. Uff. Augusto Ararone

